Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 250

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 9 ottobre 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 250 DEL 9 OTTOBRE 1957:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 41: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino dell'estrazione di obbligazioni delle Serie ordinarie 4,50 %, 5 %, 6 %, effettuata il 1° ottobre 1957.

(5661)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 42: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino dell'estrazione di obbligazioni 6 % Serie speciale « Quinquennale », effettuata il 1° ottobre 1957.

(5660)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 43: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino dell'estrazione di obbligazioni 4,50 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Palermo », effettuata il 1° ottobre 1957.

(5659)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 44: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino dell'estrazione di obbligazioni 5 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Roma », effettuata il 1° ottobre 1957.

(5663)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 45: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino dell'estrazione di obbligazioni 5,50 % Serie speciale « Ricostruzione edilizia », effettuata il 1° ottobre 1957.

(5662)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1957.

Passaggio di gestione dell'acquedotto comunale di San Vito Lo Capo, all'Ente Acquedotti Siciliani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, sulla istituzione dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.) nonchè le relative norme regolamentari approvate con regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, recante modificazioni alla suddetta legge 19 gennaio 1942, n. 24;

Vista la deliberazione 3 giugno 1956, n. 10, del Consiglio comunale di San Vito Lo Capo (Trapani), resa esecutiva il 14 giugno 1956, con la quale è stato deliberato il passaggio allo Stato e per esso all'Ente Acquedotti Siciliani della gestione dell'acquedotto di quel Comune;

Vista la convenzione 8 settembre 1956 in base alla quale la gestione dell'acquedotto del comune di San Vito Lo Capo passa allo Stato e viene affidata all'E.A.S.;

Vista la deliberazione 6 ottobre 1956 del Consiglio di amministrazione dell'Ente Acquedotti Siciliani per la assunzione, da parte di detto Ente, della gestione dell'acquedotto comunale di San Vito Lo Capo;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' disposto il passaggio allo Stato della gestione dell'acquedotto del comune di San Vito Lo Capo (Trapani).

Art. 2.

La gestione stessa viene affidata all'Ente Acquedotti Siciliani a decorrere dal primo del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 3.

Sono approvate le modalità per il suddetto passaggio di gestione secondo la convenzione 8 settembre 1956, citata nelle premesse.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1957

GRONCHI

TOGNI — TAMBRONI — MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1957
Registro n. 33, foglio n. 238

(5643)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 agosto 1957.

Determinazione del contingente numerico dei salariati non di ruolo in servizio presso la Direzione generale delle pensioni di guerra, per l'esercizio finanziario 1957-58.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2252, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585;

Visto l'art 3, secondo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Ritenuta la necessità di stabilire, per l'esercizio finanziario 1957-58 il contingente numerico del personale salariato non di ruolo in servizio presso la Direzione generale delle pensioni di guerra;

Sulla proposta del Ministero del tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Per l'esercizio finanziario 1957-58, il contingente dei salariati non di ruolo in servizio presso la Direzione generale delle pensioni di guerra, per la manutenzione ordinaria dei locali adibiti ad uso degli uffici ed archivi delle pensioni di guerra, è stabilito in numero di diciotto unità nelle seguenti categorie:

operai qualificati di 2ª categoria, n. 10 (dieci);
operai manovali di 4ª categoria, n. 8 (otto).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1957

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ZOLI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1957
Registro n. 12 *Presidenza, foglio n.* 68. — TEMPESTA

(5760)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 settembre 1957.

Nomina del dott. Alessandro Benedetti a componente del Comitato consultivo dell'Ente nazionale per le Tre Venezie.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 9 della legge 27 novembre 1939, n. 1780, concernente la trasformazione dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie in Ente nazionale per le Tre Venezie;

Visto il proprio decreto 18 dicembre 1955, con il quale è stato rinnovato, per un quadriennio, il Comitato consultivo dell'Ente;

Visto il proprio decreto 13 novembre 1956, con il quale si è provveduto alla sostituzione di un componente del Comitato consultivo anzidetto;

Vista la nota 29 agosto 1957, n. 33218, con la quale il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ha designato, in sostituzione del dott. Edmondo Cobianchi, quale componente dello stesso Comitato consultivo, il dottor Alessandro Benedetti;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Alessandro Benedetti è nominato componente del Comitato consultivo dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, in sostituzione del dott. Edmondo Cobianchi, per il rimanente periodo del quadriennio in corso.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 settembre 1957

ZOLI

(5855)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1957.

Composizione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto 14 luglio 1937, n. 1487, con il quale è stata concessa la personalità giuridica all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare e ne è stato approvato il relativo statuto;

Visti i propri decreti in data 30 luglio 1952 e successivi, con i quali il dott. Amleto Angelelli è stato nominato commissario per la gestione straordinaria dell'Ente predetto con i poteri del presidente e del Consiglio di amministrazione e sono state prorogate le sue funzioni fino a tutto il 31 luglio 1956;

Visti gli articoli 5 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1955, n. 1082, che approva il nuovo statuto dell'Ente di cui trattasi;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione e di controllo dell'Ente stesso;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

avv. Andrea Capezza, com. Edoardo Deveris e Armando Maggiani, in rappresentanza dei marittimi;

dott. Giacomo Agnina, dott. Alberto Fidato e com. Teodoro Rositani, in rappresentanza degli armatori;

dott. Filippo Rinaldis, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

dott. Leandro Cavallari, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile.

Art. 2.

Il Collegio sindacale dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare è composto come segue:

dott. Ferdinando Balsamo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presidente;

dott. Giuseppe Auricchio, in rappresentanza dei marittimi, membro;

prof. Francesco Garofalo, in rappresentanza degli armatori, membro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 settembre 1957

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
GUI

Il Ministro per la marina mercantile
CASSIANI

(5762)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1957.
Nomina del commissario straordinario della Camera di commercio, industria e agricoltura di Rovigo.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il decreto interministeriale 24 febbraio 1946, con il quale venne provveduto alla nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Rovigo nella persona del signor Giuseppe Nichisolo;

Considerato l'avvenuto decesso del sig. Giuseppe Nichisolo;

Considerata altresì l'opportunità di assicurare il normale andamento dell'Amministrazione camerale nelle more della nomina del nuovo presidente;

Decreta:

Art. 1.

Il Prefetto di Rovigo è nominato commissario straordinario della Camera di commercio, industria e agricoltura di Rovigo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1957

Il Ministro per l'industria e per il commercio
GAVA

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
COLOMBO

(5758)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cellara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 18 giugno 1957, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1957, registro n. 24 Interno, foglio n. 284, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cellara (Cosenza), di un mutuo di L. 1.030.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(5732)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Casacanditella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 28 giugno 1957, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1957, registro n. 24 Interno, foglio n. 281, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Casacanditella (Chieti), di un mutuo di L. 1.635.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(5737)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Arpaise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 18 giugno 1957, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1957, registro n. 24 Interno, foglio n. 275, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Arpaise (Benevento), di un mutuo di L. 550.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(5738)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castelnuovo Parano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 18 giugno 1957, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1957, registro n. 24 Interno, foglio n. 292, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castelnuovo Parano (Frosinone), di un mutuo di L. 630.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(5741)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Piedimonte San Germano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 26 giugno 1957, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1957, registro n. 24 Interno, foglio n. 290, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Piedimonte San Germano (Frosinone), di un mutuo di L. 1.395.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(5743)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cervicati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 10 giugno 1957, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1957, registro n. 24 Interno, foglio n. 283, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cervicati (Cosenza), di un mutuo di L. 1.275.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(5750)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Oristano (Cagliari), di complessivi ettari 1.63.55, espropriati in forza del decreto Presidenziale 25 giugno 1952, n. 978 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 175 del 30 luglio 1952, supplemento ordinario) nei confronti della ditta FALCHI BUSCHETTU Salvatore fu Giovanni e trasferiti all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, è determinata in L. 140.940,25 (lire centoquarantamilanovecentoquaranta e cent. venticinque), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 30 luglio 1952.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Foglio di mappa 10, numero di mappa 15, subalterno *E*;
Foglio di mappa 5, numero di mappa 81, subalterno —;
Foglio di mappa 6, numero di mappa 42, subalterno *B*;
Foglio di mappa 13, numero di mappa 29, subalterno *E*.

Corrige

Foglio di mappa 10, numero di mappa 15, subalterno *C*;
Foglio di mappa 5, numero di mappa 81, subalterno *A*;
Foglio di mappa 6, numero di mappa 42, subalterno —;
Foglio di mappa 13, numero di mappa 29, subalterno *C*.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5702)

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Muravera (Cagliari), di complessivi ettari 5.39.75, espropriati in forza del decreto Presidenziale 26 ottobre 1952, n. 1818 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 282 del 5 dicembre 1952, supplemento ordinario) nei confronti della ditta SULIS SAGGIANTE Maria fu Enrico e trasferiti all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna è determinata in L. 91.499,60 (lire novantunomilaquattrocentonovantanove e cent. sessanta), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 5 dicembre 1952.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Foglio di mappa 30, numero di mappa 20-*c*, qualità pascolo cespugliato 2(p), reddito dominicale 455;

Foglio di mappa 27, numero di mappa 3-*a*, qualità pascolo arborato 1(p), reddito dominicale 415;

Foglio di mappa 20, numero di mappa 64, qualità seminativo 1(p), reddito dominicale 360.

Corrige

Foglio di mappa 30, numero di mappa 20-*c*, qualità pascolo cespugliato 1(p), reddito dominicale 450;

Foglio di mappa 27, numero di mappa 3-*a*, qualità pascolo 2(p), reddito dominicale 355;

Foglio di mappa 20, numero di mappa 64, qualità pascolo cespugliato 1(p), reddito dominicale 450.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizione per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5705)

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Aritzo (Nuoro), di complessivi ettari 0.86.11, espropriati in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3104 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12 del 16 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 1) nei confronti della ditta DUSSONI Maria fu Torquato, vedova ARANGINO e trasferiti allo Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna è determinata in L. 55.448,50 (lire cinquantacinquemilaquattrocentoquarantotto e cent. cinquanta), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 16 gennaio 1953.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Foglio di mappa 16, numero di mappa 124, subalterno —, qualità pascolo cespugliato 2, superficie ha. 0.13.70;

Foglio di mappa 27, numero di mappa 72, subalterno —, qualità seminativo 2, superficie ha. 0.48.65;

Foglio di mappa 12, numero di mappa 906, subalterno —, qualità noccioleto 1, superficie ha. 0.23.96.

Corrige

Foglio di mappa 16, numero di mappa 124, subalterno —, qualità pascolo cespugliato 2, superficie ha. 0.13.10;

Foglio di mappa 27, numero di mappa 72, subalterno —, qualità seminativo 2, superficie ha. 0.49.05;

Foglio di mappa 12, numero di mappa 906, subalterno *c*, noccioleto 1, superficie ha. 0.23.96.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizione per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5706)

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Muravera (Cagliari), di complessivi ettari 5.39.75, espropriati in forza del decreto Presidenziale 26 ottobre 1952, n. 1814 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 282 del 5 dicembre 1952, supplemento ordinario) nei confronti della ditta SULIS SAGGIANTE Fernanda fu Enrico e trasferiti all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, è determinata in L. 91.504,10 (lire novantunomilacinquecentoquattro e cent. dieci), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 5 dicembre 1952.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Foglio di mappa 30, numero di mappa 20, qualità pascolo cespugliato 2(p), reddito dominicale 455;

Foglio di mappa 27, numero di mappa 3-*a*, qualità pascolo arborato 1(p), reddito dominicale 415;

Foglio di mappa 20, numero di mappa 64, qualità seminativo 1(p), reddito dominicale 360.

Corrige

Foglio di mappa 30, numero di mappa 20, qualità pascolo cespugliato 1(p), reddito dominicale 450;

Foglio di mappa 27, numero di mappa 3-*a*, qualità pascolo 2(p), reddito dominicale 355;

Foglio di mappa 20, numero di mappa 64, qualità pascolo cespugliato 1(p), reddito dominicale 450.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5704)

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Tonara (Nuoro), di complessivi ettari 15.12.37, espropriati in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3110 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12 del 16 gennaio 1953, supplemento ordinario) nei confronti della ditta DUSSONI Maria fu Torquato, vedova ARANGINO, e trasferiti all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna è determinata in L. 140.711,90 (lire centoquarantamilasettecentoundici e cent. 90), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 16 gennaio 1953.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Foglio di mappa	Numero di mappa	Superficie	R. D.
14	20	1.12.40	—
21	7	3.25.60	—
29	56	0.17.05	—
35	66	—	59,40
35	23	—	21,66
35	22	—	10,06
35	32	—	30,81
36	1	—	1,42
36	22	—	37,67

Corrige

Foglio di mappa	Numero di mappa	Superficie	R. D.
14	20	1.12.33	—
21	7	3.26.33	—
29	56	0.16.66	—
35	66	—	1,42
35	23	—	30,81
35	22	—	21,66
35	32	—	118,48
36	1	—	37,67
36	22	—	5,35

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5695)

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Donigala Fenugheddu (Cagliari), di complessivi Ha. 1.33.20, espropriati in forza del decreto Presidenziale 25 giugno 1952, n. 973 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 175 del 30 luglio 1952, supplemento ordinario) nei confronti della ditta FALCHI BUSCHETTU Efisio fu Giovanni e trasferiti all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna è determinata in L. 89.910 (lire ottantanovemilanovecentodieci), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n 156 decorrono dal 30 luglio 1952.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Foglio di mappa 9, numero di mappa 25, subalterno —.

Corrige

Foglio di mappa 9, numero di mappa 25, subalterno *B*.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5700)

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di San Nicolò Arcidano (Cagliari), di complessivi ettari 0.48,30, espropriati in forza del decreto Presidenziale 3 ottobre 1952, n. 1615 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 274 del 26 novembre 1952, supplemento ordinario) nei confronti della ditta ONNIS-MARCIAS Salvatore fu Sebastiano e trasferiti all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna è determinata in L 16.009,50 (lire sedicimilanove e cent. 50), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 26 novembre 1957.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Foglio di mappa 8, numero di mappa 20-*b*, superficie ettari 0.45.30.

Corrige

Foglio di mappa 8, numero di mappa 20-*b*, superficie ettari 0.48.30.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5697)

Ente Puglia e Lucania

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Mottola (Taranto), di complessivi ettari 36.85.88, espropriati in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2210 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 295 del 20 dicembre 1952, supplemento ordinario n. 1) nei confronti della ditta SANSONETTI Luigi fu Vito, e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, è determinata in L. 2.418.067 (lire duemilioniquattrocentodiciottomilasessantasette), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 26 febbraio 1953.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5691)

Determinazione dell'indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. (Rettifica).

Nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana in data 7 settembre 1957, n. 222, alla pagina 3313, colonna 1ª, avviso n. 5207 (relativo al decreto Ministeriale n. 2214/118 del 25 luglio 1957) riga 7, in luogo di ditta: « MENDALA Margherita », leggasi: « MENDAIA Margherita ».

(5694)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca del divieto di caccia e uccellagione nella zona di Sommacampagna e Sona (Verona)

Il divieto di caccia e uccellagione disposto, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, con i decreti Ministeriali 24 maggio 1947 e 12 marzo 1954, nella zona di Sommacampagna e Sona (Verona), della estensione di ettari 1205, viene revocato.

(5718)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa mista « Comunità braccianti », con sede in Cassano Murge (Bari)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 12 settembre 1957, la Società cooperativa mista « Comunità braccianti », con sede in Cassano Murge, costituita con atto del notaio Giovanni Sagges, il 27 aprile 1949, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(5688)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 3.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	109584	427 —	Nascituri legittimi di Parodi Domenico di Fortunato, dom. a Palermo, con usufrutto vitalizio a Parodi Domenico di Fortunato, dom. a Palermo e la rendita, in mancanza di nascituri titolari è devoluta a Parodi Valguarnera *Fortunato* e Corrado di Ugo.	Come contro, con usufrutto vitalizio a Parodi Domenico di Fortunato, dom. a Palermo e la rendita, in mancanza di nascituri titolari è devoluta a Parodi Valguarnera *Fortunio* e Corrado di Ugo.
Cons. 3,50 % (1906)	789029	717,50	Figli nascituri legittimi di Parodi Domenico di Fortunato, dom. a Palermo con usufrutto a Parodi Domenico di Fortunato, dom. a Palermo e la rendita stessa, nel caso in cui l'usufruttuario non avrà figli legittimi, sarà devoluta a Parodi Valguarnera *Fortunato* e Corrado di Ugo, minori sotto la patria potestà del padre.	Come contro, con usufrutto a Parodi Domenico di Fortunato, dom. a Palermo e la rendita stessa, nel caso in cui l'usufruttuario non avrà figli legittimi, sarà devoluta a Parodi Valguarnera *Fortunio* e Corrado di Ugo, minori sotto la patria potestà del padre.
P. Naz. 5 % (1916)	32977	25 —	Parodi Valguarnera *Fortunato* e Corrado di Ugo, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Palermo, con usufrutto a Parodi Ugo di Fortunato.	Parodi Valguarnera *Fortunio* e Corrado di Ugo, minori ecc., come contro.
Id.	32978	25 —	Figli legittimi nascituri da Parodi Domenico di Fortunato, dom. in Palermo, con usufrutto a Parodi Domenico di Fortunato, dom. in Palermo, e la rendita sarà devoluta a Parodi Valguarnera *Fortunato* e Corrado di Ugo, minori sotto la patria potestà del padre, nel caso che l'usufruttuario non avrà figli legittimi.	Come contro, con usufrutto a Parodi Domenico di Fortunato, dom. in Palermo, e la rendita sarà devoluta a Parodi Valguarnera *Fortunio* e Corrado di Ugo, minori sotto la patria potestà del padre, nel caso che l'usufruttuario non avrà figli legittimi.
B. T. N. 5 % (1962)	1630	68.500 —	Chiarenza Antonino fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Monforte Maria fu Giuseppe, dom. a Catania, con usufrutto vitalizio a favore di Patamia *Santina* fu Basilio vedova Chiarenza, dom. a Catania.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Patamia *Santa* fu Basilio vedova Chiarenza, dom. a Catania.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso alle operazioni chieste sulle dette rendite.

Roma, addì 9 settembre 1957 *Il direttore generale*: SCIPIONE

(5312)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 232

Corso dei cambi dell'8 ottobre 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,94	624,91	624,94	624,935	624,85	624,92	624,90	624,93	624,93	624,93
$ Can.	643,18	643,75	644 —	643,25	642 —	643 —	644,20	643,25	643,25	644 —
Fr. Sv. lib.	145,81	145,81	145,82	145,84	145,70	145,82	145,815	145,815	145,81	145,82
Kr. D.	90,75	90,85	90,87	90,84	90,80	90,75	90,81	90,80	90,80	90,80
Kr. N.	88,08	88,14	88,14	88,115	88,135	88,10	88,11	88,14	88,14	88,15
Kr. Sv.	121,39	121,45	121,48	121,41	121,50	121,45	121,465	121,47	121,47	121,50
Fol.	165,48	165,55	165,60	165,56	165,50	165,54	165,51	165,57	165,57	165,60
Fr. B.	12,52	12,53	12,535	12,5325	12,53	12,53	12,53	12,537	12,53	12,54
Fr. Fr.	148,90	148,82	148,86	148,80	148,80	148,90	148,78	148,90	148,90	148,90
Fr. Sv. acc.	143,63	143,56	143,53	143,57	143,60	143,61	143,58	143,70	143,70	143,60
Lst.	1757 —	1759,375	1758,75	1758 875	1753 —	1758,50	1758,875	1757 —	1758,50	1759,75
Dm. occ.	149,81	149,70	149,78	149,68	149,65	149,80	149,68	149,83	149,83	149,75
Scell. Aust.	24,18	24,195	24,19	24,185	24,20	24,19	24,185	24,195	24,19	24,195

Media dei titoli dell'8 ottobre 1957

Rendita 3,50 % 1906	62,80
Id. 3,50 % 1902	58,20
Id. 5 % 1935	92,875
Redimibile 3,50 % 1934	81,375
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	74,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	86,825
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	80,975
Id. 5 % 1936	95,50
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,05
Id. 5 % (Beni Esteri)	79,60

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,475
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	92,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	92,475
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	92,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	92,475

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 ottobre 1957

1 Dollaro USA	624,917
1 Dollaro canadese	643,725
1 Franco svizzero lib.	145,827
1 Corona danese	90,825
1 Corona norvegese	88,112
1 Corona svedese	121,437
1 Fiorino olandese	165,535

1 Franco belga	12,531
100 Franchi francesi	149,79
1 Franco svizzero acc.	143,575
1 Lira sterlina	1758,875
1 Marco germanico	149,68
1 Scellino austriaco	24,185

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 6.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 138 — Data: 16 maggio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Venezia — Intestazione: Basaglia Augusto fu Vittorio — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4800 — Data: 28 giugno 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Di Girolamo Giulio — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 74 — Data 23 novembre 1951 Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Venezia — Intestazione: Basaglia Augusto fu Vittorio — Titoli del Debito pubblico: al portatore 9 — Capitale L. 90.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 132 — Data: 7 febbraio 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Venezia — Intestazione: Basaglia Augusto fu Vittorio — Titoli del Debito pubblico: al portatore 10 — Capitale L. 310.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 97 — Data 16 maggio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta. Tesoreria provinciale di Pescara — Intestazione: Ciampani Concetta — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 78 — Data: 9 gennaio 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta. Ufficio provinciale del Tesoro di Caserta — Intestazione: Parisi Clara fu Ernesto — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 50.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 9 settembre 1957

(5313) *Il direttore generale*: SCIPIONE

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizio fonotelegrafico

In data 22 febbraio 1957 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'Agenzia postale di Caspoggio (Sondrio).

(5710)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Graduatoria degli idonei e nomina dei vincitori del concorso per esami a sei posti di volontario nel ruolo dei commissari tecnici per l'Oriente.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il risultato del concorso per esami a sei posti di volontario nel ruolo dei commissari tecnici per l'Oriente, bandito con decreto Ministeriale 18 giugno 1956, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1956, registro n. 73, foglio n. 356, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 30 giugno 1956;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati che hanno riportato una votazione non inferiore all'idoneità:

1.	Corsini Salvatore (per la lingua cinese)	punti 152
2.	Pennacchio Fausto Maria (per la lingua persiana)	» 148,5
3.	Tedeschi Salvatore (per la lingua araba)	» 143,5
4.	Cirillo Giovanni (per la lingua giapponese)	» 139
5.	Paradisi Umberto (per la lingua araba)	» 137,5
6.	Petrocelli Michele (per la lingua araba)	» 137
7.	Pecorella Giovanni (per la lingua araba)	» 136

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 giugno 1957

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1957
Registro n. 95 *Esteri, foglio n.* 72. — BAGNOLI

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto Ministeriale 18 giugno 1957 in corso di registrazione, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per esami a sei posti di volontario nel ruolo dei commissari tecnici per l'Oriente, bandito con decreto Ministeriale 18 giugno 1956, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1956, registro n. 73, foglio n. 356, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 30 giugno 1956;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Decreta

I sottoindicati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso indicato nelle premesse e sono nominati volontari nella carriera per l'Oriente a decorrere dal 1° agosto 1957 e nell'ordine seguente:

Corsini Salvatore (per la lingua cinese);
Pennacchio Fausto Maria (per la lingua persiana);
Tedeschi Salvatore (per la lingua araba);
Cirillo Giovanni (per la lingua giapponese);
Paradisi Umberto (per la lingua araba);
Petrocelli Michele (per la lingua araba).

Ai predetti è attribuito l'assegno mensile lordo di L. 57.250 pari a un dodicesimo dello stipendio stabilito per il coefficiente 229.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 luglio 1957

Il Ministro PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1957
Registro n. 95 *Esteri; foglio n.* 73. — BAGNOLI

(5725)

Graduatoria degli idonei e nomina dei vincitori del concorso per esami a tre posti di alunno in prova nel ruolo del personale d'ordine dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il risultato del concorso per esami a tre posti di alunno in prova (grado 13°, gruppo *C*) nel ruolo del personale d'ordine dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana, bandito con il decreto Ministeriale 15 giugno 1955, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1955, registro n. 64, foglio n. 181, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 5 dicembre 1955;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Decreta

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati che hanno riportato una votazione non inferiore all'idoneità

1.	Lombardi Lara	punti 52,33
2.	Righi Carla	» 52,33
3.	Torrini Marisa	» 50,66
4.	Trombini Giamberto	» 47,50
5.	Lombardi Pasquale	» 47 00
6.	Vara Salvatore	» 42,00
7.	Giovagnoli Mario	» 39,00

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 novembre 1956

Il Ministro MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *settembre* 1957
Registro n. 95 *Esteri, foglio n.* 272. — BAGNOLI

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto Ministeriale 3 novembre 1956, in corso di registrazione, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per esami a tre posti di alunno in prova nel ruolo del personale d'ordine dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana, bandito con il decreto Ministeriale 15 giugno 1955, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1955, registro n. 64, foglio n. 181, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 5 dicembre 1955;

Visto il regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 1939, n. 737, relativo all'ordinamento dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana;

Vista la legge 29 aprile 1953, n. 430, concernente la soppressione del Ministero dell'Africa italiana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Decreta:

I sottoindicati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso indicato nelle premesse e sono nominati applicati aggiunti in prova nel ruolo del personale d'ordine dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana, a decorrere dal 15 giugno 1957 e nell'ordine seguente:

Lombardi Lara (nata il 22 ottobre 1935);
Righi Carla (nata il 18 febbraio 1937);
Vara Salvatore (invalido di guerra).

Ai predetti è attribuito l'assegno mensile lordo di L. 39.250, pari ad un dodicesimo dello stipendio stabilito per il coefficiente 157.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 giugno 1957

Il Ministro PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *settembre* 1957
Registro n. 95 *Esteri, foglio n.* 273. — BAGNOLI

(5724)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a due posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185 e successive variazioni, esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, contenente le norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507, concernente la proroga delle disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 1396;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Art. 1.

Per l'attuazione dei commi primo e terzo dell'art. 85 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, ai fini del reclutamento del personale avente conoscenza della lingua tedesca per gli uffici di questo Ministero aventi sede in quella Regione, è indetto un concorso per esami a due posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 1, gli aspiranti debbono essere forniti dei seguenti requisiti:

A) diploma di ragioniere e perito commerciale rilasciato dalla sezione commerciale di un istituto tecnico o corrispondente diploma secondo gli ordinamenti scolastici anteriori alla legge 15 giugno 1931, n. 889.

Possono, altresì, prendere parte al predetto concorso i candidati i quali, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui sopra, siano provvisti del diploma di laurea in economia e commercio rilasciato da una Università degli studi della Repubblica, compresa l'Università degli studi « Luigi Bocconi » di Milano, o del corrispondente diploma di laurea in scienze economiche e commerciali rilasciato dai cessati istituti superiori di studi commerciali, ovvero del diploma di laurea in scienze economiche e marittime rilasciato dall'Istituto universitario navale di Napoli.

Inoltre, ai sensi dell'art. 173 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, possono partecipare al concorso in parola, anche se non in possesso di uno degli indicati titoli di studio, gli appartenenti alle carriere esecutive, purchè essi rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata e siano muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

B) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 26 oppure ai 28 per i candidati provvisti di diploma di laurea.

Gli indicati limiti massimi di età sono elevati:

1) di anni due, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, anche in qualità di militarizzati od assimilati;

c) per i partigiani combattenti o per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengano alle altre categorie cui siano applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui al presente punto 2) coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se, successivamente, siano intervenuti, amnistia, o indulto ovvero commutazione di pena, nonchè coloro cui il beneficio stesso non sia applicabile, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) a 39 anni:

a) per i combattenti che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione, qualora risultino decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) a 40 anni:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) alla data del 18 giugno 1953;

c) per i funzionari che, prima dell'istituzione dello I.R.C.E., siano stati in servizio presso le organizzazioni della Società delle Nazioni o presso l'Istituto italiano interuniversitario;

5) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare o di un periodo pari alla metà del servizio stesso nei confronti degli assistenti volontari od incaricati, sia in attività di servizio, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

6) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, per i cittadini che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

In caso di cumulo dei benefici di cui ai precedenti punti il limite massimo non può superare i 40 anni di età.

7) a 45 anni, rimanendo, però, assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, per i mutilati od invalidi di guerra per fatti d'arme avvenuti in Africa orientale dal 16 gennaio 1935 o per le operazioni della guerra 1940-43 ovvero della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per servizio o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane ovvero in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè per gli invalidi civili per fatti di guerra a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensione.

Non possono fruire della elevazione di cui al presente punto 7) gli invalidi della 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e nelle voci numeri 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Non possono, altresì, fruire della stessa elevazione di cui al presente punto 7) gli invalidi per servizio affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Si prescinde dai cennati limiti massimi di età di 26 o 28 anni nei riguardi degli impiegati civili dei ruoli organici o dei corrispondenti ruoli aggiunti, in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, nonchè dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati reimpiegati, contemporaneamente, come civili.

C) cittadinanza italiana;

D) buona condotta;

E) idoneità fisica all'impiego.

Art. 3.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, e redatte su carta da bollo da L. 200 in conformità dell'unito schema esemplificativo (allegato n. 2), dovranno pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande che perverranno successivamente, ancorchè risultino spedite entro il termine predetto.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome e nome;

la data e il luogo di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di 26 anni, i titoli che dànno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione nelle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Dalle domande dovranno risultare altresì:

il domicilio;

il recapito al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni;

la dichiarazione che l'aspirante, in caso di nomina, è disposto a raggiungere qualsiasi destinazione nella Regione Trentino-Alto Adige.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme stabilite dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la stessa qualifica o corrispondente soppresso grado undicesimo del medesimo ruolo, senza conseguirvi l'idoneità.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro per il tesoro.

Art. 5.

I requisiti prescritti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina ai posti messi a concorso con il presente decreto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A tal fine:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100. Il personale già imbarcato su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, durante la stessa guerra, presenterà l'apposito certificato delle competenti autorità marittime, sempre su carta da bollo da L. 100;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti dovranno essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana, in carta da bollo da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione rilasciata per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri internati in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare numero 27200/O.M. del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 ovvero per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale ovvero in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ovvero in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive, aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a quello Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione oppure un certificato, mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera medesima, nella quale siano indicati i documenti sulla cui base è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o degli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi in Africa orientale, dal 16 gennaio 1935 o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive, aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a quello Stato o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, ovvero gli orfani dei caduti che appartennero alle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana o dei perseguitati politici antifascisti o raz-

ziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, ovvero gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre un certificato, rilasciato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, in carta da bollo da L. 100;

l) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*), dovranno documentare la loro qualifica, presentando un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato dal prefetto, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre.

Analoga documentazione dovrà essere prodotta dai figli degli invalidi di 1ª categoria che appartennero alle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana.

m) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica, presentando un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, e debitamente legalizzato dal prefetto, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

n) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata, in carta bollata da L. 100, dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

p) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi nel grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o la copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza, e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia, per lo stesso motivo, ovvero coloro che siano stati deportati od internati, per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche, mediante attestazioni rilasciate su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, presenteranno un certificato su carta legale, rilasciato dalla competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

t) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di cui alla precedente lettera *s*), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che della famiglia facciano parte almeno sette figli viventi, computandosi tra essi anche i figli caduti in guerra;

u) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo, dovranno produrre un certificato di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

v) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, da cui risulti che al 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Istituto;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica cessati dal servizio e non reimpiegati dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, della autorità militare competente.

Art. 7.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire al Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, con la firma del notaio, debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2, lettera *A*).

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, sino quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato medesimo.

2) estratto, non è ammesso il certificato, dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto i 18 anni e non superati i limiti massimi stabiliti nel precedente art. 2, lettera *B*).

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso, dal prefetto e nell'altro, dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore territorialmente competente;

4) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre un altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione;

5) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti stessi;

6) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica o dal cancelliere da lui delegato. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

7) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del

Comune di residenza e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto, se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

8) uno dei seguenti documenti militari:

per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

a) copia o estratto dello stato di servizio militare, su carta da bollo da L. 200, per gli ufficiali;

b) copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo da L. 200, per i sottufficiali o militari di truppa.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti, i quali, in ogni caso, dovranno essere rilasciati dall'autorità militare competente;

per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo da L. 200, rilasciati dal distretto militare competente, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito od Aeronautica);

b) certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti con il foglio di congedo;

per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, legalizzato dal prefetto e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri);

b) certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

a) certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e legalizzato dal prefetto, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri;

b) certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti punti 3) (certificato di cittadinanza italiana), 4) (certificato di buona condotta morale e civile), 5) (certificato di godimento dei diritti politici), 6) (certificato generale del casellario giudiziale) e 7) (certificato medico) non debbono essere di data anteriore di più di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 8.

I candidati che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, anche se in prova o appartenenti ai ruoli aggiunti dovranno produrre i seguenti documenti, nel ripetuto termine di cui al primo comma del precedente art. 7:

1) copia dello stato di servizio, in bollo da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella del termine di cui al primo comma del precedente art. 7, contenente l'indicazione delle qualifiche o dei giudizi complessivi relativi all'ultimo triennio;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, possono presentare soltanto i seguenti documenti

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

Art. 9.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera, i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 10.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza a questo o ad altri Ministeri ovvero ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già prodotti ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti presso di questi, dai quali risultino le posizioni giuridiche e quelle di fatto da comprovare. In tal caso, però, gli interessati dovranno indicare l'autorità che ha rilasciato i documenti e quella che li ha tuttora in deposito.

Gli stessi profughi hanno facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli prescritti nel presente decreto, a condizione che siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 11.

L'esame consterà di quattro prove scritte ed una orale vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato n. 1).

Le prove scritte si svolgeranno presso le sedi di Torino, Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania e Cagliari, nei locali che saranno a suo tempo indicati.

La prova orale avrà luogo in Roma.

Con successivo provvedimento sarà fissato il diario delle prove scritte. Tale diario sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dello inizio di dette prove. Dello stesso diario sarà dato avviso, nel medesimo termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova stessa.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato nella prova orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Con decreto Ministeriale sarà approvata la graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei, sotto condizione dello accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dovranno essere proposti al Ministero del tesoro, non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione del cennato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco, ovvero di L. 200, se l'autenticazione è fatta da un notaio. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore territorialmente competente, salvo i casi indicati nell'ultimo comma del precedente art. 7;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 13.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento secondo la composizione prevista dal l'art. 100 del regolamento del personale degli uffici del Ministero delle finanze approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni, esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532.

Ove occorra, sarà aggregato un membro per l'esame della lingua tedesca a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nella parte prima, titolo 1°, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e, in quanto con esse compatibili, quelle contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 14.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale verrà loro corrisposto un assegno lordo mensile pari a un dodicesimo dello stipendio relativo al coefficiente 202 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956 n. 19, oltre le quote di aggiunta di famiglia eventualmente spettanti.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto Ministeriale, la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto alla indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 15.

Ai vincitori del concorso di cui al presente decreto, i quali provengano da altri ruoli di personale statale, compete il trattamento economico previsto dall'art. 202 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso medesimo provenienti dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 16.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nell'ufficio cui saranno assegnati.

A coloro che saranno destinati ad una sede diversa da quella di residenza competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 agosto 1957

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1957
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 242

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

I. — *Prove scritte*

Parte prima:

1) nozioni di diritto civile, commerciale ed amministrativo.

Parte seconda:

1) principi di economia politica e di scienze delle finanze.

Parte terza:

1) computisteria, ragioneria delle aziende pubbliche e private;

2) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato.

Parte quarta:

1) una prova scritta di traduzione dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco senza l'uso del vocabolario.

II. — *Prova orale*

1) le materie delle prime tre prove scritte;

2) nozioni di diritto costituzionale;

3) nozioni generali sui servizi dei Ministeri delle finanze e del tesoro, al centro e alla periferia;

4) nozioni elementari di statistica;

5) lettura e traduzione dal tedesco in italiano o dall'italiano in tedesco e conversazione in lingua tedesca.

Roma, addì 6 agosto 1957

Il Ministro: MEDICI

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200 al:

Ministero del tesoro *Ragioneria generale dello Stato*
ROMA

Il sottoscritto .
nato a (prov. .)
il (1) e residente in
(prov. .) via n.
chiede di essere ammesso al concorso per esami e due posti di vice ragioniere in prova delle Ragionerie provinciali dello Stato.

All'uopo fa presente di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (2), di non aver riportato condanne penali (3), di essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di conseguito presso l'Istituto di in data e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (4).

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione nella Regione Trentino-Alto Adige e di voler sostenere le prove scritte presso la sede di . . (5).

addì . . . 195 .

Firma . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni

Visto: per l'autenticità della firma del sig. . (6).

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età, stabilito dall'art. 2 del bando, indicare se:

provvisto di diploma di laurea;

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi;

combattente militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti;

profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra;

capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;
colpito da leggi razziali;
ex dipendente dall'I.R.C.E.;
assistente universitario;
dipendente civile di ruolo o appartenenti ai ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali;
sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.
(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.
(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.
(4) Di aver prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile.
(5) Indicare una delle sedi previste dall'art. 11 del bando.
(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(5716)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario provinciale generale di 1ª classe (grado I) vacante nella provincia di Lucca.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 31 marzo 1956 per il conferimento del posto di segretario provinciale generale di 1ª classe (grado I) vacante nella provincia di Lucca;
Visto il decreto Ministeriale 28 febbraio 1957, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario provinciale generale di 1ª classe (grado I) vacante nella provincia di Lucca, nell'ordine appresso indicato:

1.	Napoli dott. Renato	punti	94 —	su 132
2.	Galeno dott Claudio	»	88,72	»
3.	Michelon dott. Giovanni	»	88,22	»
4.	Marchica dott. Gaetano	»	86,36	»
5.	Carlomagno dott. Marco	»	86 —	»
6.	Palladino dott. Saverio	»	85,09	»
7.	Cerioni dott. Marino	»	81 —	»
8.	Montecalvo dott. Antonio	»	80,40	»
9.	Zito dott. Ludovico	»	79 —	»
10.	Madau Diaz dott. Gaetano	»	76 —	»
11.	Norcia dott. Federico	»	74,18	»
12.	La Bianca dott. Cosimo	»	74,13	»
13.	Frayese dott. Vittorio	»	72,50	»
14.	Polazzi dott. Tito	»	72 —	»
15.	Tabasso dott. Celestino	»	70,63	»
16.	Oppici dott. Onelio	»	68,50	»
17.	Cirafici dott. Giuseppe	»	68,45	»
18.	Napolino dott. Francesco	»	66,68	»
19.	Gaetti dott. Giuseppe	»	65,95	»
20.	Ferrari dott. Gino	»	64,95	»
21.	Novaga Arvedo	»	64 —	»
22.	Chiarello Salvatore	»	62,50	»
23.	Calabro Vincenzo, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	61 —	»
24.	Dal Bosco Francesco	»	61 —	»
25.	Favilla Carlo	»	60 —	»
26.	Troccoli Bernardino	»	52 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 marzo 1957

p. *Il Ministro*: BISORI

(5723)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Sostituzione di due componenti la Commissione esaminatrice del concorso pubblico a trecento posti di operaio in prova presso i Compartimenti di Firenze e di Bologna.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 9 agosto 1957, n. 902, registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1957, registro n. 22 bilancio Trasporti, foglio n. 35, con il quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del concorso a trecento posti di operaio in prova, indetto con decreto Ministeriale 28 novembre 1956, n. 1991;
Vista la relazione della Direzione generale delle Ferrovie dello Stato Servizio personale e affari generali, numero P.A.G. 41.1.245/143070 del 12 settembre 1957;

Decreta:

Sono approvate le seguenti sostituzioni fra i componenti delle Commissioni esaminatrici compartimentali del concorso citato nelle premesse:

COMPARTIMENTO DI FIRENZE

Ciarpallini Lamberto, segretario capo, segretario della Commissione: sostituito dal segretario capo Rabizzi Giuseppe.

COMPARTIMENTO DI BOLOGNA

La Rosa ing. Bruno, segretario principale, segretario della Commissione: sostituito dal segretario principale Pasi Guido.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 settembre 1957

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1957
Registro n. 24 bilancio Trasporti, foglio n. 56. — MONACELLI

(5770)

PREFETTURA DI BENEVENTO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Benevento.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Premesso che con proprio decreto n. 22274 del 6 luglio 1957 la signora Venturino Iole è stata dichiarata vincitrice, in seguito a concorso, della condotta ostetrica del comune di San Giorgio la Molara;
Vista la lettera in data 28 agosto 1957, con la quale il sindaco del predetto Comune comunica che la Venturino non ha assunto servizio nel termine assegnatole e che pertanto deve essere considerata rinunciataria al posto;
Visto che la ostetrica Pizzoli Amalia, classificata immediatamente dopo nella graduatoria delle idonee e vincitrice della condotta ostetrica a San Lupo, ha chiesto la sede di San Giorgio la Molara in ordine di preferenza;
Visto che la predetta signora Pizzoli, opportunamente interpellata da questa Prefettura al riguardo, ha dichiarato di accettare la nomina per la sede di San Giorgio la Molara;
Vista la graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1956;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie e il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La signora Pizzoli Amalia è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di San Giorgio la Molara.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e resterà pubblicato, per la durata di otto giorni, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Benevento, addì 26 settembre 1957

p. *Il prefetto*: CAPORASO

(5778)

PREFETTURA DI MANTOVA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Mantova al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Visto il proprio decreto in data 7 marzo 1957, pari numero, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Mantova al 30 novembre 1956;

Considerato che il vice prefetto dott. Guido Mattucci, presidente della predetta Commissione giudicatrice è stato trasferito ad altra sede, e, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del dott. Guido Mattucci è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Mantova al 30 novembre 1956, il vice prefetto ispettore dott. Ugo Brunetti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali e all'albo di questa Prefettura.

Mantova, addì 26 settembre 1957

Il prefetto: CARUSO

(5772)

PREFETTURA DI REGGIO EMILIA

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Visto il decreto prefettizio n. 42841 in data 11 maggio 1957, con cui è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1956;

Ritenuto che, essendo stato destinato a questa sede, in qualità di medico provinciale titolare il dott. Giorgio Ragazzi, occorre chiamare il detto sanitario a far parte della Commissione di cui sopra, in sostituzione del dott. Vincenzo Roberti;

Visti l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni della Provincia e gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 845, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

Il dott. Giorgio Ragazzi, medico provinciale, è nominato membro della Commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa, in sostituzione del dott. Vincenzo Roberti.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e avrà la sua sede in Reggio Emilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Reggio Emilia, addì 2 ottobre 1957

Il prefetto: CAMERA

(5773)

PREFETTURA DI MILANO

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti i propri decreti numeri 2503 e 2504 Div. 3/1 in data 11 aprile 1957, con i quali è stata approvata la graduatoria e sono state assegnate le condotte alle vincitrici del concorso per titoli ed esami a ventidue posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano al 30 novembre 1955;

Considerato che, a seguito di rinuncia delle ostetriche regolarmente interpellate a norma di legge, sono rimaste vacanti e disponibili le condotte ostetriche di Nova Milanese e Novate Milanese;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere alla assegnazione delle predette condotte ostetriche secondo l'ordine di graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee e delle preferenze indicate a suo tempo dalle stesse concorrenti interessate le quali, interpellate a norma di legge, hanno fatto pervenire tempestivamente dichiarazione di accettazione;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoelencate ostetriche sono assegnate alle condotte per ciascuna indicate:

Petralli Maria: Novate Milanese;
De Lorenzi Caterina: Nova Milanese.

I sindaci dei Comuni soprasegnati sono incaricati della esecuzione del presente decreto per la parte di competenza.

Milano, addì 3 ottobre 1957

Il prefetto: LIUTI

(5776)

PREFETTURA DI MESSINA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il proprio decreto n. 26103/3ª San. del 7 luglio 1957, col quale sono stato dichiarati i sanitari vincitori delle condotte mediche vacanti al 30 novembre 1955;

Visto il successivo decreto n. 47743/3ª San. del 24 agosto 1957;

Considerato che i vincitori delle condotte di Malvagna e di Santa Marina Salina hanno espressamente rinunziato;

Visto l'ordine della graduatoria degli idonei e l'ordine di preferenza delle sedi, espresso dai concorrenti;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

In sostituzione del dott. Staiti Alessandro è dichiarato vincitore della condotta di Malvagna il dott. Bondì Renato; in sostituzione del dott. Bondì Renato è dichiarato vincitore della condotta di Santa Marina Salina il dott. Panacea Dante.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Messina, addì 23 settembre 1957

Il prefetto: RUSSO

(5780)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.